

**DE GRANDI DOTT.SSA ZAIRA**  
**ESPERTO CONTABILE - REVISORE LEGALE DEI CONTI**  
**REGIONE CROCETTA 83 - 14018 VILLAFRANCA D'ASTI (AT)**  
**COD.FISC.: DGRZRA74D43L219B - P.IVA: 01672690052**  
**CELLULARE 339 4670000**  
**PEC: [zemi-servizi@pec.it](mailto:zemi-servizi@pec.it)**

SPETT.LE COMUNE DI FOGLIZZO  
(TO)

Alla c.a. del Sindaco  
Alla c.a. del Segretario comunale  
Alla c.a. del Responsabile del servizio  
amministrativo - finanziario

**PARERE 2/2025**

**OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 10/02/2025 AVENTE AD OGGETTO: "FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART. 1 COMMA 859 E SEGUENTI LEGGE 145/2018) ANNO 2025 PROVVEDIMENTI"**

L'anno 2025, il giorno 18 del mese di febbraio, l'Organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART. 1 COMMA 859 E SEGUENTI LEGGE 145/2018) ANNO 2025 PROVVEDIMENTI".

A tal fine, premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:  
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale

residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;

- l'articolo 1, comma 859 lettera a) dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 “non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”. Sancisce inoltre che si applicano “le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a) (del comma 859), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”:

Vista la documentazione trasmessa dall'Ente e acquisita agli atti e rilevato che dai dati comunicati alla piattaforma dei crediti commerciali si evince che:

- il tempo medio ponderato di ritardo è pari a – 13,66 giorni;
- il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2024), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio

esprime **parere favorevole** ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000 alla proposta di delibera in oggetto dando atto che non occorre procedere all'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Villafranca d'Asti, li 18/02/2025

IL REVISORE UNICO  
(DE GRANDI DOTT.SSA ZAIRA)  
Sottoscritto in forma elettronica